ESENTE

G. 1475/17

REPUBBLICA ITALIANA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Roma, dr.Saverio Del Gaizo nella causa civile iscritta al n. 125609/10 R.G. di questo Ufficio promossa da

A[redacted] R[redacted] A[redacted], in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma al p.[redacted] d[redacted] G[redacted] presso l'Avv.A[redacted] D[redacted] S[redacted] R[redacted] unitamente alla Dr.ssa E[redacted] M[redacted] che la rappresentano e difendono, giusta procura a margine dell'atto di citazione.

Attore

nei confronti di

U[redacted] A[redacted] S.[redacted] in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma alla via C. Mirabello,17 presso lo studio degli Avv.ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo che la rappresentano e difendono, unitamente e disgiuntamente, in virtù di delega in calce all'atto di citazione passivo .

Convenuta

Ogg: Risarcimento danni da circolazione stradale.

Conclusioni come in atti.

Visto l'art.132 c.p.c. come novellato dall'art.45 comma 17 della legge 69/09 ha pronunciato la seguente sentenza..

Motivi della decisione

Con atto di citazione ritualmente notificato l'istante Società, quale cessionaria del credito vantato dalla sig.ra C[redacted] V[redacted] proprietaria dell'auto Audi, targato [redacted] conveniva in giudizio la U[redacted] A[redacted] S[redacted] per sentirla condannare al risarcimento dei danni subiti dal citato veicolo in conseguenza del sinistro verificatosi in Roma alla via G[redacted] angolo via R[redacted] in data 26.10.09 alle ore [redacted].

L'istante deduceva che nelle circostanze di tempo e di luogo il conducente dell'autovettura targata [redacted] nell'effettuare manovra di retromarcia , non accorgendosi dell'autovettura Audi, targata [redacted], di proprietà della sig.ra C[redacted] V[redacted] andava ad urtarla nella parte anteriore. I conducenti delle auto coinvolte nel sinistro sottoscrivevano il modello CAI.

A causa dell'incidente l'autovettura targata [redacted] riportava danni materiali quantificabili in euro 6.760,74 e la proprietaria, sig.ra C[redacted] V[redacted] cedeva il

credito alla A[redacted]R[redacted]A[redacted]S[redacted], come risulta dai documenti in atti

Sicchè, l'istante inoltrava richiesta di risarcimento danni ai sensi dell'art.149 CdA alla convenuta C[redacted]di A[redacted]U[redacted]S.[redacted] che non formulava alcuna offerta. inviava la somma di euro 4.500,00 alla parte attrice che la ttratteneva in acconto sul maggiore avere.

Per la U[redacted]A[redacted]S[redacted] si costituivano gli avv. ti Fulvio Zardo e Giobbe Zardo depositando comparsa di costituzione con la quale contestavano la compatibilità dei danni lamentati dall'attore con il sinistro descritto e la storicità dello stesso. Inoltre, contestava sia il c.i.d. che il preventivo prodotti da parte attrice. esentati

Nel corso del giudizio, parte attrice dichiarava di voler proseguire il giudizio nei soli confronti della U[redacted]A[redacted], trattandosi di richiesta risarcimento per indennizzo diretto. Escusso il teste, espletata la C.T.U. tecnica e depositate, le note conclusive, essendo la causa matura per la decisione era spedita a sentenza sulle conclusioni rese dalle parti.

Per la definizione della fattispecie in esame, è utile rilevare, in primo luogo, la sussistenza della legittimazione del cessionario del credito, all'azione di risarcimento danni nei confronti dell'assicuratore. A tal riguardo, occorre rilevare che è condivisibile l'orientamento della giurisprudenza di merito, che ha sostenuto che nel caso di cessione di credito futuro può parlarsi di trasferimento in capo al cessionario solamente nel momento in cui detto credito viene giuridicamente ad esistere: fino a tale momento tale negozio avrà effetto solo ed unicamente tra le parti che lo hanno posto in essere. Precisa, ancora, che la cedente avrebbe dovuto agire personalmente per ottenere giudizialmente il quantum richiesto e non ottenuto dalla compagnia assicuratrice, e solo in caso di accoglimento del giudizio, essendo quindi giudizialmente riconosciuta la certezza della liquidità ed esigibilità del credito, questo avrebbe potuto essere trasferito a chicchessia. Sicchè, alla luce di quanto esposto, risulta che il cessionario non ha alcun titolo per procedere giudizialmente al recupero di qualcosa che non gli appartiene in quanto non proprietario. (Sentenza Giudice di Pace di Roma n.32659/06 ).

In proposito è utile rilevare che il cessionario del credito risulta essere il titolare dell'autocarrozzeria che ha provveduto ad eseguire la riparazione dell'autovettura Audi, targata [redacted] di proprietà della sig.ra C[redacted]V[redacted] ed ha

determinato il costo dell'intervento riparativo che successivamente ha richiesto alla convenuta assicurazione. Ne consegue, quindi, che la carrozzeria che ha redatto il preventivo per l'importo che ha stabilito, in definitiva risulta il cessionario del proprio credito. (Sentenza Giudice di Pace di Livorno n.409/08). Per le ragioni esplicitate quindi si ravvisa la carenza di legittimazione attiva della parte attrice.

Su tale argomento, è il caso di ricordare che: "Il difetto di legittimazione attiva o passiva, attenendo alla regolare instaurazione del contraddittorio, è rilevabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio – e, dunque, anche in sede di legittimità – salvo che, sul punto, non si sia formato il giudicato". (Cass. n. 9289/01).

Oltre a ciò, giova aggiungere che, in merito all'incidente, per cui è causa, il C.T.U. dall'esame dei documenti prodotti in atti, nella relazione peritale, ha sostenuto, tra l'altro, che i danni riportati dal veicolo Audi, [redacted], riparato da parte attrice, appaiono difficilmente riconducibili al sinistro, oggetti di causa. D'altra parte, la deposizione del teste, infarcita di palesi contraddizioni e di precisazioni, in linea con i fatti descritti nell'atto introduttivo, per superare i non ricordo dichiarati in precedenza, non può essere considerata la base per stabilire gli addebiti della responsabilità dell'incidente, in esame.

Alla luce di quanto illustrato la domanda attorea deve essere dichiarata improcedibile.

L'esito del giudizio, la controvertibilità delle questioni di diritto trattate nonché la non univoca giurisprudenza in merito alla complessa problematica analizzata giustificano la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda, come in epigrafe precisata, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la domanda attorea improcedibile;

Spese di giudizio compensate tra le parti.

Roma 25.5.16

Il Giudice di Pace
Dr.Saverio Del Gaizo

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma, li 18/01/2017
IL CANCELLIERE
Il Cancelliere
Dott.ssa Simona Daniele